



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022, al n. 128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a) precisando che la predetta disposizione ha effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro, mentre fino a tale anno la quota del cinque per mille continua ad essere destinata agli enti di cui all’articolo 2, comma 4-novies, lettera a) del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (ovvero sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997);



VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017 per la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, il quale, dopo aver ribadito a sua volta che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 1, comma 1, lettera a), nel disciplinare altresì le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti ammessi, ha disposto che ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblici, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 del medesimo decreto (articolo 9, comma 1) ed entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (articolo 8, comma 2);

RITENUTA la non perentorietà dei termini indicati dagli articoli 8, comma 2, e 9, comma 1, del sopra menzionato D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

VISTO l'articolo 101, comma 8, del già citato decreto legislativo n. 117 del 2017 che dispone che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

RITENUTO pertanto che la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS è situazione nella quale non interviene alcuna soluzione di continuità in ordine al requisito soggettivo richiesto per poter accedere al beneficio del cinque per mille;

VISTA la nota prot. n. 468498 del 20 dicembre 2022, con cui l'Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi - Ufficio Segreteria Tecnica, ha trasmesso l'elenco degli enti cancellati dall'anagrafe delle ONLUS, predisposto sulla base delle segnalazioni pervenute alla data del 19 dicembre 2022 da parte delle competenti Direzioni Regionali, e verificata da parte di questo Ministero la loro iscrizione al RUNTS;

VISTO il D.M. n. 106 del 15 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2020, al n.1938, il quale, in attuazione dell'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017, contiene la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;



VISTO il D.D. n. 561 del 26 ottobre 2021, il quale, in applicazione dell'articolo 30 del citato D.M. n. 106 del 2020, ha fissato al 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale il RUNTS è divenuto operativo;

VISTO altresì il decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e, segnatamente, l'articolo 9, comma 6, che stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n.111 del 2017 hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di operatività del RUNTS, limitatamente alle ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal già citato D.P.C.M. 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che non risultano ancora essere stati conclusi da parte degli uffici del RUNTS tutti i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, coinvolti nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore;

RICHIAMATO l'articolo 54, comma 4 del medesimo Codice del Terzo settore, ai sensi del quale fino al termine delle verifiche successive al processo di trasmigrazione, i predetti enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica acquisita per effetto dell'iscrizione nei registri medesimi;

CONSIDERATO altresì che il protrarsi dei procedimenti di verifica successivi alla trasmigrazione ha generato livelli di complessità non prevedibili che hanno reso necessario effettuare una pluralità di aggiornamenti degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del 5 per mille, anche ad una data successiva a quella del 31 dicembre 2022 indicata dall'articolo 9, comma 1, del citato DPCM del 23 luglio 2020, al fine di intercettare posizioni meritevoli di essere ricomprese negli elenchi del medesimo articolo 9;

RITENUTA necessaria una lettura sistematica, coordinata ed integrata delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 117 del 2017 e nel D.P.C.M. del 23 luglio 2020 riguardante la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille che tenga conto della coesistenza, per il 2022 e 2023 (anni di transizione al sistema del RUNTS), di diverse fonti di popolamento del RUNTS e dell' eterogeneità dei presupposti che danno luogo, per tali anni, ad un utile accreditamento;

RITENUTO, pertanto, di dover garantire una lettura del dato normativo nell'ottica della continuità, in grado di assicurare la conservazione del requisito soggettivo richiesto per poter accedere al beneficio del 5 per mille;



RILEVATA l'opportunità, per il corrente anno di esplicitare con la pubblicazione del presente decreto, nell'ottica della trasparenza, le modalità di costituzione degli elenchi di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto.
2. L'elenco di cui al comma 1 è composto: a) dagli enti accreditati nell'esercizio finanziario 2022 risultanti iscritti al RUNTS alla data del 31 dicembre 2022 nonché dagli enti già accreditati negli esercizi finanziari precedenti e presenti nell'elenco permanente di cui all'articolo 8, comma 2 del medesimo D.P.C.M.; b) dagli enti coinvolti nel processo di migrazione al RUNTS (organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale), già incluse nell'elenco permanente di cui all'innanzi citato articolo 8, comma 2; c) da n. 86 enti cancellati dall'Anagrafe delle ONLUS e risultati iscritti al RUNTS al 31 dicembre 2022.
3. È approvato l'elenco di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto.
4. L'elenco di cui al comma 3 è comprensivo di tutti gli enti già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, risultati non iscritti al RUNTS alla data del 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 2

1. È approvato l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 contenuto nell'allegato "C".

ARTICOLO 3

1. Gli enti iscritti all'Anagrafe delle Onlus parteciperanno al riparto del cinque per mille per effetto dell'inserimento negli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 4

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi